

Decreto Ministeriale del 04/09/1996

Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

Vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B che ne costituiscono parte integrante, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L319 del 12 dicembre 1994 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 6 febbraio 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice;

Visto l'art. 168, comma 6, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che delega il Ministro dei trasporti e della navigazione a recepire le direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose;

Riconosciuta la necessita' di recepire e trasporre la citata direttiva 94/55/CE nella normativa nazionale;

Decreta:

Art. 1. - Campo di applicazione.

1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose su strada effettuato nel territorio nazionale e con gli Stati membri dell'Unione europea. Esso non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato da veicoli di proprieta' o sotto la responsabilita' delle Forze armate.

2. Fatta salva la normativa comunitaria, e' consentito stabilire requisiti per quanto concerne:

a) il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose effettuato nel territorio nazionale da veicoli non contemplati dal presente decreto;

b) le norme di circolazione specifiche applicabili al trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose;

c) la garanzia della qualita' delle imprese, secondo le norme ISO 9001 e 9002, allorche'

effettuano trasporti nazionali:

c.1) di materie e oggetti esplosivi della classe 1, qualora il quantitativo di materia esplosiva contenuta superi, per unita' di trasporto:

1000 kg per la divisione 1.1, o

3000 kg per la divisione 1.2, o

5000 kg per le divisioni 1.3 e 1.5;

c.2) in cisterne o in contenitori-cisterna aventi una capacita' totale di oltre 3000 litri delle seguenti materie molto pericolose;

materie della classe 2:

gas classificati sotto le lettere a)

b)

b)

ct)

c)

gas liquefatti fortemente refrigerati del 7 b) e 8 b)

materie delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8:

che non figurano in una rubrica b) o c) di dette classi oppure che vi figurano, ma con un codice di pericolo avente tre o piu' cifre significative (escluso lo zero);

c.3) dei seguenti colli della classe 7 (materie radioattive):

colli di materie fissili, colli del tipo B (U), colli del tipo B (M).

Dette disposizioni cessano di essere applicabili allorché misure analoghe siano rese obbligatorie da disposizioni comunitarie.

Art. 2. - Definizioni.

Ai fini del presente decreto, si intende per:

"**A.D.R.**": l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modifiche;

"**allegati A e B**": gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE e le loro modificazioni, adottate con le procedure di cui agli articoli 8 e 9 della medesima direttiva, che costituiscono parte integrante del presente decreto;

"**veicolo**": ogni veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote e una velocita' massima di progetto superiore a 25 km l'ora, così come i suoi rimorchi ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;

"**merci pericolose**": le materie e i prodotti il cui trasporto su strada è vietato, oppure autorizzato solo a determinate condizioni degli allegati A e B;

"**trasporto**": qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuato da un veicolo, in tutto o in parte su strade di uso pubblico situate nel territorio nazionale, comprese le attività di carico e scarico contemplate negli allegati A e B, fatto salvo il regime previsto dalla legislazione nazionale per quanto riguarda la responsabilità derivante da queste operazioni.

Le operazioni di trasporto effettuate interamente in un perimetro chiuso sono escluse dalla presente definizione;

"**autorita' competente**": salvo diversa esplicita indicazione, per autorità competente deve intendersi: Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Roma.

Art. 3. - Disposizioni generali.

1. Fatto salvo l'art. 6, non sono ammesse al trasporto su strada le merci pericolose il cui

trasporto e' vietato dagli allegati A e B.

2. Ferme restando le altre disposizioni del presente decreto il trasporto delle altre merci pericolose elencate nel citato allegato A e' autorizzato alle condizioni fissate nei predetti allegati A e B, in particolare per quanto riguarda:

- a) l'imballaggio e l'etichettatura delle merci in questione;
- b) la costruzione, le attrezzature e il buon funzionamento dei veicoli che trasportano le merci in questione.

Art. 4. - Restrizioni.

1. Fatte salve altre norme comunitarie, segnatamente in materia di accesso al mercato, e' consentito disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, quali, segnatamente, ragioni di sicurezza nazionale o di tutela dell'ambiente, il trasporto di alcune merci pericolose sul territorio nazionale.

2. Le eventuali disposizioni, emanate per disciplinare l'attivita' dei veicoli che effettuano un trasporto internazionale sul territorio nazionale autorizzate dal marginale 10599 dell'allegato B, devono riguardare unicamente gli aspetti locali, devono essere applicabili al trasporto nazionale e internazionale e non devono creare alcuna discriminazione.

3. E' consentito applicare disposizioni piu' rigorose riguardo al trasporto effettuato con veicoli immatricolati o messi in circolazione sul territorio nazionale, fatta eccezione per i requisiti relativi alla costruzione.

4. Qualora si ritenga che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza si siano rivelate insufficienti in caso di incidente, per limitare i pericoli inerenti al trasporto e qualora sia urgente intervenire, si adottano le procedure prescritte all'art. 5, comma 4, della direttiva 94/55/CE.

5. Restano in vigore le disposizioni nazionali applicabili al 31 dicembre 1996, concernenti:

il trasporto di materie della classe 1.1;

il trasporto di gas tossici instabili e/o infiammabili della classe 2;

il trasporto di materie contenenti diossina o furano;

il trasporto in cisterne o contenitori-cisterna, di oltre 3000 litri di capacita', di materie liquide delle classi 3, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 o 8 che non figurano sotto una lettera b) o c) di tali classi.

Siffatte disposizioni possono riguardare unicamente:

il divieto di effettuare i suddetti trasporti su strada allorché gli stessi possono essere invece effettuati per ferrovia o via navigabile;

l'obbligo di seguire taluni itinerari preferenziali;

qualsiasi altra disposizione relativa all'imballaggio di materie contenenti diossina o furano.

Art. 5. - Esenzioni.

1. Le merci pericolose, classificate, imballate ed etichettate conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto marittimo oppure aereo, sono ammesse al trasporto su strada sul territorio nazionale, ogniquale volta l'operazione di trasporto implica un tratto di trasporto marittimo o aereo.

2. Le disposizioni contenute negli allegati A e B in merito all'uso di lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitate nel territorio nazionale; tuttavia, per dette operazioni, con motivato parere puo' essere autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l'uso delle lingue diverse da quella contemplata negli allegati A e B.

3. Si consente l'utilizzazione nel territorio nazionale di veicoli costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, ma che siano

stati costruiti secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile al 31 dicembre 1996, sempreche' i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

4. Restano in vigore le disposizioni della legislazione nazionale valide fino al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto di nuovi recipienti ai sensi del marginale 2212 dell'allegato A e di nuove cisterne che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati A e B. Cio' fino a quando i detti allegati non saranno inseriti riferimenti a norme di costruzione e d'impiego di cisterne e recipienti aventi lo stesso valore vincolante delle disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. I recipienti e le cisterne costruiti anteriormente al 1 gennaio 1999 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza richiesti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale data, nelle condizioni di origine.

5. E' consentito utilizzare per il trasporto sul territorio nazionale imballaggi costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 e non certificati secondo quanto disposto dall'accordo ADR, purché l'imballaggio presenti la data di fabbricazione e risulti in grado di superare le prove in base ai requisiti imposti dalla normativa nazionale vigente al 31 dicembre 1996 e purché tali imballaggi siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza necessari (ivi compresi, ove richiesto, controlli e ispezioni), secondo il seguente schema: grandi imballaggi metallici per trasporti alla rinfusa (G.I.R.) e fusti di metallo che superano i 50 litri di capacita': per un periodo massimo di 15 anni a partire dalla data di fabbricazione;

altri imballaggi metallici e tutti gli imballaggi in materia plastica: per un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data di fabbricazione, ma non oltre il 31 dicembre 1998.

6. E' consentito fino al 31 dicembre 1998, il trasporto nel territorio nazionale di talune merci pericolose imballate anteriormente al 1 gennaio 1997 a condizione che esse siano classificate, imballate ed etichettate conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale applicabile anteriormente al 1 gennaio 1997.

7. E' possibile mantenere disposizioni meno vincolanti di quelle fissate negli allegati A e B per il trasporto nel solo territorio nazionale di piccoli quantitativi di alcune merci pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente radioattive.

8. A condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza, e' possibile concedere deroghe temporanee agli allegati A e B, al fine di poter procedere, nel territorio nazionale, alle verifiche e prove necessarie, nella prospettiva di modificare le disposizioni di detti allegati per adeguarle all'evoluzione della tecnica e dell'industria.

Gli accordi in deroga convenuti con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea in base ai marginali 2010 e 10602 degli allegati A e B, devono concretarsi in accordi multilaterali.

Le deroghe di cui ai precedenti paragrafi si applicano senza discriminazione in base alla nazionalità o al luogo ove ha sede lo speditore, il trasportatore o il destinatario; esse hanno durata massima quinquennale e non sono rinnovabili.

9. E' consentito autorizzare sul territorio nazionale trasporti ad hoc di merci pericolose ovvero trasporti che siano proibiti dagli allegati A e B o che avvengano in condizioni diverse da quelle previste in detti allegati.

10. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 8, paragrafo 2, e' consentito continuare ad applicare gli accordi in vigore conclusi con altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'accordo ADR, non oltre il 31 dicembre 1998, senza discriminare in base alla nazionalità o al luogo in cui ha sede lo speditore, ovvero il trasportatore, ovvero il destinatario.

Ogni ulteriore deroga autorizzata ai sensi dei marginali 2010 e 10602 degli allegati A e B

deve soddisfare i requisiti del comma 8.

Art. 6 - Trasporti internazionali con veicoli immatricolati o messi in circolazione nei Paesi non facenti parte della Unione europea.

1. Fatte salve le disposizioni nazionali o comunitarie relative all'accesso al mercato, i veicoli immatricolati oppure messi in circolazione nei paesi non facenti parte della Unione europea sono autorizzati ad effettuare trasporti internazionali di merci pericolose all'interno della Unione europea medesima, purché tali trasporti soddisfino le disposizioni dell'accordo ADR.

Art. 7 - Disposizioni finali.

1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, ai sensi del comma 1, art. 1 del presente decreto, le operazioni di trasporto come definite all'art. 2 del medesimo decreto, devono svolgersi obbligatoriamente a decorrere da 1 gennaio 1997 nel rispetto delle modalità di cui agli allegati A e B.

2. Le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto sono emanate con provvedimento della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Anteriormente alla data fissata al comma 1, è data facoltà di eseguire le operazioni di trasporto in conformità delle norme stabilite dal presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A - PRESCRIZIONI RELATIVE A MATERIE E OGGETTI PERICOLOSE.

si veda il corrispondente testo della Direttiva 94/55/CE

ALLEGATO B - DISPOSIZIONI RELATIVE AL MEZZO DI TRASPORTO E AL TRASPORTO

si veda il corrispondente testo della Direttiva 94/55/CE